

(N. 2243)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TARTUFOLI, TUPINI, TIRABASSI, DE LUCA Angelo,
CARELLI e ZUGARO DE MATTEIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1957

Autorizzazione alla spesa di lire 1.950.000.000, da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58 per la copertura totale dei danni accertati causati dai terremoti del 3 ottobre 1943 nelle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa, dell'8 aprile 1950 nel comune di Giarre (Catania), del 5 settembre 1950 nelle regioni delle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, del 16 gennaio 1951 nella provincia di Foggia, del 15 maggio 1951 nella Val Padana, dell'8 agosto e 1° settembre 1951 nelle regioni degli Abruzzi e Marche e del 4 luglio 1952 nella provincia di Forlì, a completamento delle disposizioni di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133 e 19 marzo 1955, n. 188, nonchè dal terremoto del 17-19 luglio 1957 nella zona di Spoleto.

ONOREVOLI SENATORI. — Dal 1943 al 1957 in varie regioni d'Italia si ebbero terremoti i quali arrecarono gravi danni. Si intervenne in via di urgenza, si intervenne poi con le leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503 1° ottobre 1951, n. 1133 e 19 marzo 1955, numero 188. Ma gli interventi furono inadeguati, frammentari e non eseguiti con criteri uniformi. A distanza ormai di 14 anni dal primo terremoto ancora ci sono dei danneggiati i quali o hanno la casa la quale attende le riparazio-

ni o hanno provveduto a loro spese a ripararla senza avere avuto da parte dello Stato quei rimborsi che la legge aveva determinati. I danni da risarcire per tutte le zone colpite dai terremoti e determinate dalle leggi richiamate compresi quelli relativi al terremoto di Spoleto del 17-19 luglio 1957, in conformità delle notizie assunte dai rispettivi Provveditorati alle opere pubbliche, ammontano a circa 2 miliardi di lire. La cifra complessiva è ingente, ma non è possibile attendere ancora per compiere un

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dovere che lo Stato si è assunto con precise leggi nei confronti di cittadini sinistrati e che oggi intende ribadire con la presente provvidenza operante per tutti i terremoti del dopoguerra. È necessario pertanto che lo Stato nei suoi bilanci preveda detta spesa.

D'altra parte la necessità di questo intervento è stata solennemente riconosciuta dal Parlamento il quale nell'occasione della approvazione dei bilanci del Ministero dei lavori pubblici ha votato all'unanimità ordini del giorno richiedenti al Governo la presentazione di un disegno di legge allo scopo.

Ultimo l'ordine del giorno approvato dal Senato e dalla Camera — rispettivamente il 12 novembre 1954 e il 2 marzo 1955 — e accettato dal Governo, il quale suona così:

« ...invita il Ministro dei lavori pubblici ed impegna il Governo a tenere conto sulla base di quanto deliberato, delle esigenze già accertate per gli interventi richiesti in favore degli infortunati per le calamità predette, stanziando in un triennio quanto necessario ad eliminare ogni discriminazione in atto tra chi ha percepito benefici dello Stato e chi nelle stesse condizioni ancora attende, generalizzando verso tutti le già concretate provvidenze statali, secondo la legge per il terremoto del 1943 e presentando al Parlamento la relativa legge conclusiva nel corso dell'attuale esercizio e fissando la copertura coi bilanci di previsione del 1956-57, 1957-58 e 1958-59. ».

Poichè il Governo non ha presentato il disegno di legge richiesto i sottoscritti se ne sono fatti iniziatori concretando nel sotto postulato disegno di legge quello che la volontà del Parlamento più volte ha solennemente espresso col pieno consenso del Governo. Si è proposto lo stanziamento della somma di lire 1 miliardo e 950 milioni perchè si spera che la cifra reperita possa essere sufficiente alla regolazione della materia e ciò in rapporto alle constatazioni e previsioni fatte e si è stabilito di ripartire la spesa — stante le necessità del

bilancio dello Stato — invece che in tre, in cinque esercizi in ragione di lire 330 milioni per il 1957-58, di lire 400 milioni per il 1958-59, di lire 410 milioni per il 1959-60 e il 1960-61, e di lire 400 milioni per il 1961-62.

Si propone però che, per ovvie ragioni di giustizia e di logica, gli stanziamenti debbano essere effettuati per modo di eliminare le pratiche dei terremoti di più vecchia data — e cioè dal 1943 — giungendo a mano a mano ai più recenti.

Si è precisato — anche per il terremoto del 1943 — che il diritto all'intervento dello Stato si ha anche per i fabbricati rurali, intendendo per questi anche quelli adibiti al ricovero bestiame, ricovero attrezzi e macchinari agricoli, silos, concimaie ecc.

Si è chiarito che nella ipotesi di fabbricato di proprietà di più persone, anche uno soltanto dei proprietari può presentare domanda anche in nome e nell'interesse degli altri, conseguendo il diritto, nel caso di esecuzione delle opere, al rimborso della spesa, restando l'Amministrazione estranea ad ogni divergenza tra gli interessati.

Si è precisato che, nel caso di constatata opportunità, il fabbricato potrà essere costruito in altra località ma pur sempre nell'ambito dello stesso comune. Si è consentita la produzione invece del certificato catastale storico a documentazione della domanda, del certificato catastale attuale, consentendo che tutta la documentazione possa essere presentata anche dopo la produzione della domanda entro un termine da fissarsi dalla Amministrazione. Nella proposta così formulata si è fatto tesoro della esperienza acquisita nei lunghi anni di applicazione delle leggi precedenti e si sono cercate di eliminare tutte le fonti di contestazione e di mancato funzionamento della legge, nel mentre si è lasciata a norme regolamentari la precisazione delle varie formalità per gli adempimenti in applicazione della legge:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.750 milioni per provvedere alla concessione dei sussidi statali di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133, e 19 marzo 1955, n. 188, nei Comuni che sono stati determinati con i decreti interministeriali emanati in applicazione delle leggi stesse e per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti, verificatisi il 26 e 27 maggio 1956, nei Comuni della provincia di Forlì che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del Tesoro e dal terremoto del 17 e 19 luglio 1957 nella zona di Spoleto.

È, altresì, autorizzata la spesa di lire 200 milioni per la estensione dei sussidi statali previsti dall'articolo 1, lettera d) del regio decreto luogotenenziale 17 maggio 1946, n. 516 alla riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata danneggiati dai terremoti di cui alla legge 1° ottobre 1951 numero 1133, ove al loro ripristino non sia stato già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

L'erogazione verrà iniziata per le riparazioni dei danni del terremoto del 1943 e continuerà seguendo l'ordine del susseguirsi dei vari terremoti.

Art. 2.

La domanda per ottenere la concessione dei sussidi potrà essere presentata anche da uno solo dei proprietari di un fabbricato danneggiato o distrutto anche in nome e per conto degli altri proprietari. Il sussidio sarà pagato all'istante che avrà ottemperato agli obblighi

assunti, salvo azione di rimborso o di conguaglio con gli altri proprietari dell'immobile senza che alcuna azione gli stessi possano avere nei confronti dello Stato. La concessione del sussidio è accordata anche all'acquirente dell'immobile danneggiato dall'evento tellurico.

Art. 3.

Sono compresi nel beneficio di cui alle leggi richiamate anche i fabbricati rurali sia adibiti all'abitazione sia adibiti al ricovero bestiame, attrezzi o macchinari, sia alla lavorazione dei prodotti della terra.

Art. 4.

Nel caso di accertata necessità la nuova costruzione potrà essere autorizzata in località diversa da quella dove sorgeva l'edificio distrutto o danneggiato purchè nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 5.

La documentazione potrà essere prodotta anche successivamente alla domanda ed in luogo del certificato catastale storico potrà essere prodotto il certificato catastale attuale.

Art. 6.

Le domande per la concessione dei sussidi previsti, anche se in precedenza rigettate, potranno essere presentate entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge ai competenti uffici del Genio civile. Le modalità per l'istruttoria delle stesse e per l'esecuzione delle opere saranno fissate con apposito regolamento. Per i danni riportati da fabbricati rurali l'istruttoria sarà eseguita in concorso con l'ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 7.

La complessiva spesa di lire 1.950 milioni verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 330 milioni nell'esercizio 1957-1958, di lire 400 milioni nell'esercizio 1958-1959, di lire 410 milioni in ciascuno degli

esercizi 1959-60 e 1960-61 e di lire 400 milioni nel 1961-62.

All'onere di lire 330 milioni relativo all'esercizio 1957-58, si farà fronte con una aliquota dello stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.